

C.F. e P.I. 00469890305

C.A.P. 33050



COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Lauzacco – Piazza Julia n. 1

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE

Approvato con deliberazione giuntale n. 127 del 14.12.2020

Sommario

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Principi generali	3
Art. 3 – Soggetti aventi diritto	3
Art. 4 – Condizioni legittimanti il diritto al buono pasto	3
Art. 5 – Valore ed erogazione del buono pasto.....	4
Art. 6 – Spendibilità dei buoni pasto elettronici.....	4
Art. 7 – Furto, smarrimento e deterioramento della card	4
Art. 8 – Regime fiscale dei buoni pasto elettronici.....	5
Art. 9 – Rinvio ed entrata in vigore.....	5
Art. 10 – Disposizioni transitorie	5

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Pavia di Udine, così come disciplinato dagli artt. 67 e 68 del CCRL 01.08.2002 e dall'art. 17 del CCRL 6.05.2008.
2. Il Comune di Pavia di Udine, in relazione al proprio assetto organizzativo e salvo in ogni caso il rispetto del tetto di spesa del personale, assicura al segretario comunale, al proprio personale dipendente (a tempo indeterminato e determinato, full time e part time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad esempio, il personale in posizione di comando o il personale utilizzato mediante il servizio di somministrazione di lavoro) il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici.
3. Per buono pasto elettronico si intende il documento di legittimazione in forma elettronica che attribuisce al titolare il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo della mensa per un importo pari al valore facciale del buono e all'esercizio convenzionato il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
4. Per servizio sostitutivo della mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto elettronici, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.
5. L'effettiva istituzione dei buoni pasto elettronici, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente Regolamento, avviene in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale stipulato il giorno 12 novembre 2020 presso il Comune di Pavia di Udine.

Art. 2 – Principi generali

1. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità.
2. I buoni pasto elettronici non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
3. Il diritto di godimento del buono pasto elettronico presuppone che il lavoratore abbia prestato effettivo servizio, certificato mediante il sistema di rilevazione delle timbrature del Comune di Pavia di Udine, nonché rispettato le specifiche condizioni di cui ai successivi articoli 3 e 4. È vietata l'erogazione di buoni pasti elettronici in numero superiore rispetto a quanto certificato dai sistemi di rilevazione delle timbrature di cui al presente comma.
4. Il buono pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di servizio. Pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano.
5. Il servizio sostitutivo della mensa viene affidato a ditta specializzata, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente tempo per tempo vigenti.

Art. 3 – Soggetti aventi diritto

1. Hanno diritto al godimento del buono pasto sostitutivo:
 - il personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato, sia pieno che parziale;
 - il personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Pavia di Udine;
 - il personale utilizzato mediante il servizio di somministrazione di lavoro.

Art. 4 – Condizioni legittimanti il diritto al buono pasto elettronico

1. Il diritto al godimento del buono pasto spetta ai soggetti di cui al precedente art. 3 per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - aver prestato attività lavorativa giornaliera di almeno 8 ore a cui va sommata la durata della pausa pranzo;

- aver prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane;
 - aver effettuato un rientro pomeridiano della durata minima di 2 ore decorrenti dal termine della pausa pranzo;
 - aver effettuato una pausa pranzo non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti. Pertanto, la fascia oraria per la fruizione della pausa pranzo è prevista dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
2. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto elettronici, spetta, sempreché ricorrano i presupposti di cui al precedente comma, anche nei casi di prestazioni di lavoro straordinario o per recupero, entrambi debitamente autorizzati dal Responsabile del Servizio.
 3. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto elettronici spetta altresì nei casi di missione che copra l'intera giornata lavorativa, purché il dipendente in missione non richieda il rimborso delle spese per il pasto e l'orario di missione sia pari ad almeno 8 ore.
 4. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto elettronici spetta altresì nei casi di straordinario elettorale notturno, purché autorizzato e di durata dell'attività lavorativa continuativa di almeno 8 ore a cui va sommata la durata della pausa.

Art. 5 – Valore ed erogazione del buono pasto

1. Il valore nominale del singolo buono pasto elettronico viene fissato in € 7,00. Eventuali successive variazioni possono essere stabilite con delibera di Giunta comunale, anche in relazione alle disponibilità di bilancio.
2. Il servizio sostitutivo della mensa è assolto mediante consegna a ciascun dipendente di una tessera magnetica (card) sulla quale sono accreditati i buoni pasto maturati equivalenti al numero di giorni in cui si verificano le condizioni di cui al precedente art. 4. La verifica è fatta a consuntivo con cadenza mensile, successivamente alla sistemazione definitiva del cartellino presenze.
3. Le card devono essere prontamente ritirate dai dipendenti e, nell'attesa del ritiro, l'Amministrazione si fa parte depositaria.
4. Qualora il dipendente sia materialmente impossibilitato a provvedere al ritiro della card, può delegare in forma scritta un altro dipendente, il quale si assume la piena responsabilità della successiva consegna all'interessato.
5. La card che dà diritto alla consumazione del pasto è nominativa, entra nella piena disponibilità del dipendente destinatario e non può essere utilizzata da terze persone.

Art. 6 – Spendibilità dei buoni pasto elettronici

1. Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del buono pasto elettronico, si precisa che:
 - i buoni pasto emessi fino al 31 agosto hanno come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
 - i buoni pasto emessi a partire dal 1° settembre hanno come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

Art. 7 – Furto, smarrimento e deterioramento della card

1. In caso di furto o smarrimento della card il dipendente deve darne immediatamente comunicazione all'Ufficio Personale che provvede tempestivamente alla segnalazione al fornitore per il successivo blocco della card. Gli oneri derivanti da utilizzo da parte di terze persone restano interamente a carico del dipendente per il periodo di mancata segnalazione del furto o dello smarrimento.
2. In caso di deterioramento della card l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni la tessera deteriorata. La card viene sostituita con spese a carico del dipendente.

3. I buoni pasto elettronici sono spendibili fino alla data di scadenza degli stessi e, se non utilizzati entro tale data, gli stessi non possono essere sostituiti da indennità o essere monetizzati.

Art. 8 – Regime fiscale dei buoni pasto elettronici

1. I buoni pasto elettronici del valore di € 7,00 sono esenti da qualsiasi forma di tassazione.
2. Le eventuali successive variazioni di valore del buono pasto elettronico stabilite con delibera di Giunta comunale seguiranno la disciplina fiscale tempo per tempo vigente.

Art. 9 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative, contrattuali e regolamentari in materia.

Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a far data dal 1° gennaio 2021, sicché le condizioni di cui al precedente articolo 4 legittimano il diritto al buono pasto elettronico a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento.